



CAC e Certificazione Il nuovo assetto comunitario

Paolo Giorgetti

DISR V

Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali

Faenza, 26 maggio 2017

CERTIFICAZIONE VOLONTARIA 2014 arriva anche in Europa

PIANTE DA FRUTTO – dal 1993 al 31.12.2016

~~Dir. 92/34/CEE~~



~~DPR 698/96~~

~~Dir. 93/48/CEE
Dir. 93/84/CEE
Dir. 93/79/CEE~~



~~DM 14.04.1997~~

Materiali fino al 2022

PIANTE DA FRUTTO – dal 01.01.2017

Dir. 2008/90/CE



D Lgs 124/2010

Dir. 2014/96/UE
Dir. 2014/97/UE
Dir. 2014/98/UE



DM 4 marzo 2016
(Registro)

DM 6 dicembre 2016

CERTIFICAZIONE UE

Il nuovo assetto nazionale

Piante da frutto

QUALITA' COMUNITARIA

- CAC – minimo obbligatorio
- Certificato UE – volontario (Standard EPPO)

Virus-controllato nazionale equivale Standard EPPO



Sostituito da “Certificato UE”

QUALITA' NAZIONALE

- **Certificato Virus Esente**

**Solo su richiesta dei vivaisti e previa notifica alla UE nel
rispetto dell'art. 17 della direttiva 2008/90/CE**

CERTIFICAZIONE

Schema nuovo assetto nazionale

**VIRUS
ESENTE**

**NAZIONALE
VOLONTARIO**

**CERTIFICATO
UE**

**COMUNITARIO
VOLONTARIO**

**QUALITA' CE
(CAC fruttiferi)**

**COMUNITARIO
OBBLIGATORIO**

**REQUISITI FITOSANITARI
(Dir. 2000/29/CE)**

CERTIFICAZIONE UE

Le novità più importanti

Commercializzazione

(D Lgs 124/2010 - Art. 4 Condizioni generali)

Comma 1

- a. Ufficialmente certificati come «materiali pre-base», «materiali base» e «materiali certificati»
- b. Piante da frutto: Ufficialmente certificate come «materiale certificato» o qualificati come CAC

Comma 5

In deroga al comma 1 può essere autorizzata l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali e piante da frutto destinati a:

- a) Prove o a scopi scientifici
- b) Lavori di selezione
- c) Contribuire alla conservazione della diversità genetica

CERTIFICAZIONE UE

Le novità più importanti

Fornitori

(D Lgs 124/2010 - Art. 5 Requisiti ed obblighi)

Comma 1

Registrati ufficialmente ai sensi del d. lgs 214/2005

Comma 2

- a) Informazione immediata degli organismi nocivi di quarantena
- b) Informazione immediata degli organismi nocivi di qualità
- c) Individuazione e controllo punti critici
- d) Disponibilità informazioni sul controllo per SFR
- e) Prelevamento campioni
- f) Garanzia separazione lotti
- g) Attuazione prescrizioni SFR
- h) Registrazione e conservazione documenti per 3 anni
- i) Concessione libero accesso agli ispettori

CERTIFICAZIONE UE

Le novità più importanti

Denominazione varietale

(D Lgs 124/2010 - Art. 6 Identificazione della varietà)

- a) **Giuridicamente protetta (Privativa)**
- b) **Registrata ufficialmente (Registro)**
- c) **Comunemente nota – è tale se:**
 - 1) **Registrata ufficialmente in altro Stato Membro**
 - 2) **È oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di Privativa**
 - 3) **È stata commercializzata prima del 30/09/2012 nello Stato Membro purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta**

CERTIFICAZIONE UE

Disposizioni per Stati Membri

Difficoltà passeggere di approvvigionamento (Dir. 2008/90/CE - Art. 11)

La Commissione può autorizzare, con procedura decisionale art. 19, comma 2, la commercializzazione di materiali e piante da frutto a requisiti meno rigorosi per sopperire a difficoltà temporanee di approvvigionamento dovute a catastrofi naturali o a circostanze eccezionali

CERTIFICAZIONE UE

Disposizioni per Stati Membri

Controllo comunitario (Dir. 2008/90/CE - Art. 14)

1. Negli Stati membri si effettuano prove o analisi, la Commissione può far ispezionare le prove da altri Stati membri
2. Nella Comunità possono essere effettuate prove e analisi comparative comunitarie, possono includere quanto segue:
 - materiali e piante da frutto prodotti in paesi terzi,
 - materiali e piante da frutto adatti per l'agricoltura biologica,
 - materiali e piante da frutto commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.
3. Le prove comparative servono per armonizzare i metodi tecnici di esame e controllare la qualità ed i requisiti dei materiali
4. Contributo finanziario della Comunità per le prove comparative
5. Prove comparative realizzate solo da autorità statali o persone giuridiche sotto la responsabilità dello Stato

CERTIFICAZIONE UE

Disposizioni per Stati Membri

Controlli comunitari negli Stati membri (Dir. 2008/90/CE - Art. 15)

- La Commissione, in cooperazione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, può effettuare controlli sul posto per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva
- Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un controllo presta tutta l'assistenza necessaria
- La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli

CERTIFICAZIONE UE

Le novità più importanti

Importazioni da Paesi terzi (D Lgs 124/2010 - Art. 9)

Comma 1

Importazioni solo se requisiti in vigore nel Paese terzo sono equivalenti a quelli comunitari

Comma 2

Il Ministero recepisce le decisioni adottate dalla Commissione UE

Comma 3

In attesa decisioni comunitarie il Ministero può decidere

CERTIFICAZIONE UE

Le misure applicative

DM 4 marzo 2016 - Il Registro delle varietà

Articolo 1 – Articolazione del Registro

1. Varietà e portinnesti di cui al D.Lgs 124/2010
2. Può contenere anche altre specie importanti per l'Italia
3. Sezione apposita dei CCP (elenco)

Articolo 3 – Iscrizione al registro delle varietà

1. Possono essere iscritte varietà di cui al D.Lgs 124/2010
2. Iscrizione a richiesta degli interessati
3. Iscrizione d'ufficio per varietà importanti per l'Italia

CERTIFICAZIONE UE

Le misure applicative

DM 4 marzo 2016 - Il Registro delle varietà

Articolo 2 – Informazioni sulle varietà iscritte

- a) **Denominazione varietà o codice**
- b) **Eventuali marchi**
- c) **Sinonimi**
- d) **Costitutore o avente diritto**
- e) **Indicazione se è varietà in corso di registrazione (CR) o con descrizione ufficialmente riconosciuta (DUR)**
- f) **Data di registrazione o rinnovo**
- g) **Data di scadenza (30 anni)**
- h) **Codice privativa o brevetto**
- i) **Data rilascio privativa o brevetto**
- j) **Eventuale clone**
- k) **Codice identificativo accessione per il materiale in certificazione**
- l) **Indicazione CCP di conservazione**
- m) **Note e informazioni utili**

CERTIFICAZIONE UE

Le misure applicative

DM 6 dicembre 2016

Art. 5 - Condizioni di registrazione

1. Una varietà è registrata con descrizione ufficiale se:

- a) è distinguibile, omogenea e stabile
- b) è disponibile un campione della varietà
- c) Se varietà OGM autorizzata a norma della direttiva 2001/18/CE o del Regolamento CE 1829/2003

Art. 8 – Esecuzione prove di coltivazione (Test DUS)

2. Le prove avvengono sulla base di:

- a) Protocolli CPVO
- b) Linee guida UPOV
- c) Disposizioni nazionali

CERTIFICAZIONE UE

Le misure applicative

Conservazione Piante Madri di Pre-Base

Dir. 2014/98/UE – Art. 8

1. Le piante madri ed i materiali pre-base, sono conservati in apposite strutture
4. A uno Stato membro può essere concessa la deroga per la conservazione in campo del materiale Pre-base:
 - **Area indenne e per comprovati motivi oggettivi**
 - **L'Organismo Ufficiale Responsabile presenta una relazione (PRA)**
 - **La richiesta è portata al Comitato permanente materiali di moltiplicazione piante da frutto che vota con le procedure previste dai trattati**
5. Il materiale Pre-base può essere conservato con la crioconservazione
6. Durata piante madri limitata

CERTIFICAZIONE UE

Le misure applicative

Requisiti fitosanitari candidate Piante Madri di Pre-Base Dir. 2014/98/UE – Art. 9

4. Il metodo di analisi per i virus, i viroidi, le malattie da agenti virus-simili e i fitoplasmi è un saggio biologico sulle piante indicatrici.

CERTIFICAZIONE UE

Le misure applicative

Micropropagazione Piante Madri di Pre-Base Dir. 2014/98/UE – Art. 14

Modalità della micropropagazione:

- a) Protocolli EPPO relativi alla micropropagazione**
- b) Altri protocolli riconosciuti a livello internazionale**
- c) Protocolli stabiliti a livello nazionale:**
 - i protocolli, su richiesta, a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione
 - si applicano solo i protocolli che sono stati verificati

CERTIFICAZIONE UE

Le misure applicative

Conservazione Piante madri e materiali di base Dir. 2014/98/UE – Art. 18

2. La distanza di isolamento dei campi dipende dalle circostanze regionali, dal tipo di materiali di moltiplicazione, dalla presenza di organismi nocivi nella zona interessata e dai rischi, come stabilito Dall'organismo ufficiale responsabile in base alle ispezioni ufficiali

CERTIFICAZIONE UE

Misure applicative

Cicli di Moltiplicazione ammessi Dir 2014/98/UE - Allegato V

Materiali categoria Base:


- 2 generazioni per la varietà (Base 1 e Base 2)
- 3 generazioni per i portinnesti (Base 1, Base 2 e Base 3)
- 5 generazioni per la Fragola (Base 1, Base 2, Base 3, base 4 e Base 5)

Il numero della generazione va riportato in etichetta

CERTIFICAZIONE UE

Struttura ed organizzazione

Servizio Nazionale di Certificazione Volontaria



2 livelli di certificazione: **Certificato UE = (EPPO) – Marchio Privato = VE**

CERTIFICAZIONE UE

I generi e le specie certificabili

FRUTTIFERI

Castanea sativa Mill.

Corylus avellana L.

Ficus carica L.

Fragaria L.

Malus Mill.

Pistacia vera L.

Prunus amygdalus Batsch

Prunus avium (L.) L.

Prunus domestica L.

Prunus salicina Lindley

Ribes L.

Vaccinium L.

Citrus L.

Cydonia oblonga Mill.

Fortunella Swingle

Juglans regia L.

Olea europaea L.

Poncirus Raf.

Prunus armeniaca L.

Prunus cerasus L.

Prunus persica (L.) Batsch

Pyrus L.

Rubus L.

(Blu = Servizio Nazionale di Certificazione)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE